

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

Provincia di Genova  
Area 08 Ambiente  
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO  
dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 13 giugno 2003

Decisione N. 8

**OGGETTO: Decisioni in ordine alla gestione transitoria del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova.**

L’anno duemilatre, addì tredici, del mese di giugno, alle ore quindici, in Genova, presso la sala Multimediale della Provincia di Genova, Via G. Maggio, 3, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente della Provincia di Genova, Dr. Alessandro Repetto.

Fatto l’appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 59) sia in termini di rappresentanza (851.997 abitanti pari al 97,87% della popolazione dell’Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

<i><b>ENTE</b></i>	<i><b>PRESENTE</b></i>	<i><b>ASSENTE</b></i>
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno	X	
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca		X
Comune di Busalla	X	
Comune di Camogli	X	
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure	X	
Comune di Casella	X	
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari	X	
Comune di Cicagna	X	
Comune di Cogoleto	X	
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure		X
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna	X	
Comune di Fascia	X	

<b>ENTE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Comune di Favale di Malvaro	X	
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone	X	
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi		X
Comune di Lorsica	X	
Comune di Lumarzo	X	
Comune di Masone	X	
Comune di Mele	X	
Comune di Mezzanego	X	
Comune di Mignanego	X	
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia	X	
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne	X	
Comune di Neirone	X	
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure	X	
Comune di Portofino		X
Comune di Propata		X
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco		X
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	X
Comune di Rondanina		
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovigno	X	
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese	X	
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone		X
Comune di Serra Riccò	X	
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori	X	
Comune di Tiglieto	X	
Comune di Torriglia	X	
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio	X	
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli	X	
<b>Totale n.</b>	<b>59 (88,1%)</b>	<b>8 (11,9%)</b>
<b>Totale abitanti n.</b>	<b>851.997 (97,87%)</b>	<b>18.556 (2,13%)</b>

Sono inoltre presenti: la Dr.ssa Renata Briano, Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, il Dr. Mario De Andreis, Direttore dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, l'Avv. Federico Montaldo dello Studio Alpa – Galletto di Genova, in qualità di consulente legale della Provincia di Genova, l'Avv. Roberto Giovanetti dell'Ufficio Legale della Provincia di Genova e l'Ing. Stefano Pinasco del Comune di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

## LA CONFERENZA

Premesso che:

- La Legge 5.1.1994 n.36 ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici integrati su Ambiti territoriali Ottimali, delimitati dalle Regioni ed aventi dimensioni sovracomunali, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e conseguire superiori livelli di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi;
- La Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale dell'8 luglio 1997 ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art.8 della L. 36/94, in numero ed in modo corrispondente alle circoscrizioni delle quattro Province liguri, attribuendo alla Provincia il ruolo di soggetto coordinatore degli Enti ricadenti in ciascun Ambito;
- L'art. 2, lettera o), del D.Lgs n. 152/99 definisce "Autorità d'Ambito" : la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9 , comma 2, della L. n. 36/94;
- Con decreto n. 152/GAB del 27 agosto 2001 del Presidente della Provincia di Genova, pubblicato sul B.U.R.L. del 19 settembre 2001, è stato approvato l'Accordo di programma per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e l'allegata Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Ottimale di gestione denominato "Ambito della Provincia di Genova";
- L'Autorità dell'A.T.O. della Provincia di Genova è nella pienezza dei poteri dal 5 ottobre 2001;
- Con decisione n.1/2002 del 16/10/2002 la Conferenza dell'A.T.O. ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 18 dicembre 2002;
- L'attuazione della L. 36/94 ha incontrato notevoli difficoltà con conseguente protrazione dei tempi di realizzazione degli interventi organici finalizzati a migliorare la qualità dei servizi ed a salvaguardare l'ambiente;
- Con decisione n. 4 del 13 maggio 2003 e n. 5 dell'11 giugno 2003 della Conferenza, sono state dichiarate salvaguardate ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 36/94, anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1736/98 e dell'art. 13 della Convenzione di Cooperazione, allegata all'Accordo di Programma approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 152/GAB del 27 agosto 2001, o proseguiti fino alla scadenza della relativa concessione ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 36/94, le seguenti gestioni:  
Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante, Acque Potabili S.p.A. di Torino, Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A., Acquedotto Nicolay S.p.A., A.M.G.A. S.p.A., AM.TER S.p.A, E.G.U.A. S.r.l., Idrotigullio S.p.A;
- Con decisione n. 7 dell' 13 giugno 2003 della Conferenza è stato approvato il documento denominato "Schema di Piano d'Ambito Preliminare e connesso Programma degli Interventi" e conferito mandato all'Ufficio di Segreteria Tecnica, avvalendosi delle necessarie ed indispensabili consulenze esterne, di redigere il Piano d'Ambito definitivo;

Vista la proposta del Comune di Genova in data 4 giugno 2003, relativa all'affidamento temporaneo del S.I.I. ad A.M.G.A. S.p.A. di Genova ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge 448/2001 (con allegato parere dello Studio Legale Acquarone in data 5.5.2003), allegata alla presente decisione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le richieste di autorizzazione alla gestione presentate dall'Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. ed Acquedotto Nicolay S.p.A. ex art. 35, 1° comma, punto 14 della L. 448/2001;

Viste le lettere raccomandate delle società Acquedotto Nicolay in data 20.5.2003, Acquedotto De Ferrari Galliera in data 22.5.2003 e Acque Potabili S.p.a. in data 20.5.2003 con cui si invitano le

Amministrazioni facenti parte dell'A.T.O. a soprassedere all'affidamento temporaneo del servizio idrico integrato ad AMGA S.p.a. in quanto non sussisterebbero i presupposti giuridici per procedere in tale senso;

Ritenuto:

- l'opportunità di assicurare una gestione integrata del servizio idrico nell'ATO Genovese, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 36/94, al fine di avviare il processo di integrazione e coordinamento delle gestioni sull'intero territorio di competenza e conseguire gli obiettivi di qualità del servizio e di tutela ambientale previsti dall'Ordinamento;
- che la L. 448/2001 (Finanziaria 2002) ha, al 5° comma dell'art. 35, introdotto per un periodo transitorio una modalità alternativa a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 113 secondo cui l'affidamento della gestione del S.I.I. avviene nell'ambito di una procedura concorrenziale;
- che tale norma dispone che: a) la procedura ordinaria per l'affidamento del servizio idrico integrato è quella della gara con procedura ad evidenza pubblica; b) tuttavia, in alternativa, alla gara, è possibile l'affidamento diretto del servizio in favore di società di capitali, di cui possono far parte, per quanto concerne la componente pubblica, soltanto enti locali facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale; c) tale facoltà può essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2002; d) l'affidamento diretto può avere una durata massima non superiore al termine stabilito per il periodo transitorio dal 2° comma dell'art. 35, senza tuttavia le proroghe ammesse dal successivo 3° comma; e) qualora entro due anni dall'avvenuto affidamento gli enti locali non abbiano ceduto almeno il 40 % delle proprie partecipazioni a soggetti privati scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, l'affidamento stesso dovrebbe essere revocato;
- che allo stato attuale non è possibile, né pare opportuno, procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore unico nell'ATO "a regime" per l'espletamento del S.I.I. ai sensi della L. 36/94, e ciò soprattutto in assenza di tutte le condizioni e di tutti i necessari adempimenti, che -allo stato attuale- non risultano ancora essere stati messi a punto o quantomeno risultano ancora in corso di predisposizione;
- che pertanto -allo stato- l'espletamento della gara non può configurarsi compatibilmente con l'esigenza di far fronte alle problematiche di seguito elencate;
- che, più precisamente, non è ancora stato ancora possibile: adempiere integralmente alla necessaria ricognizione degli impianti esistenti e alla conseguente valutazione in termini di funzionalità ed adeguatezza, anche sotto il profilo normativo; valutare il livello di qualità e di diffusione del servizio come attualmente svolto; individuare e definire gli obiettivi di miglioramento del livello di qualità del servizio; individuare le carenze rispetto agli obiettivi, le modalità per recuperare il deficit e le priorità né è stato predisposto il programma degli interventi necessari per raggiungere i predetti obiettivi di qualità, con determinazione dell'onere per i relativi investimenti; individuare le risorse finanziarie disponibili per sostenere gli interventi sulla struttura impiantistica, il deficit di risorse rispetto all'impegno finanziario richiesto, la manovra tariffaria necessaria per far fronte al deficit delle risorse, né conseguentemente elaborare il piano finanziario connesso al programma degli interventi;
- che tutti gli adempimenti sopra descritti, necessari come detto per dar corso alle procedure per l'individuazione del gestore unico "a regime", possono, per converso, essere compiutamente portati ad esecuzione e/o completamento proprio durante la fase di gestione transitoria che si intende porre in essere ai sensi dell'art. 35 comma 5° L. 448/2001, in particolare in ragione della salvaguardia delle gestioni esistenti di cui sopra, che consentirà di porre in essere tutte le predette condizioni indispensabili per potersi procedere alla

- individuazione del gestore “a regime”;
- che a seguito della salvaguardia dei gestori esistenti a norma dell’art. 9 comma 4 della Legge 36/94, operata dalla Conferenza con decisioni n. 4 del 13 maggio e n. 5 dell’11 giugno 2003, le gestioni dagli stessi svolte sarebbero sottratte alla gestione del S.I.I. oggetto della gara per l’individuazione del gestore unico, come previsto dal comma 5 dell’art. 113 - T.U. n. 267/2000, per cui il contenuto di tale gara sarebbe del tutto marginale ed irrilevante al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità perseguiti; è quindi evidente la difficoltà di espletare in oggi una gara che comporterebbe la traslazione a distanza di anni dell’effettivo esercizio dei compiti gestionali oggetto della stessa;
  - che proprio perché sulla base delle norme introdotte dalla L. 448/2001 il Servizio nell’ATO Genovese può continuare ad essere gestito anche dai soggetti esistenti “salvaguardati” di cui alle decisioni nn. 4 e 5 del 2003 della Conferenza richiamata in premessa, appare quindi opportuno affiancare, per un periodo transitorio, un gestore unico che, in rispetto agli altri gestori, acquisirà una funzione di coordinatore;
  - che quest’ultimo pertanto non verrà ad assumere una posizione di monopolio di unico gestore individuato senza procedura ad evidenza pubblica;
  - che oltre a quanto già sopra esposto, è manifesto il vantaggio che si otterrà seguendo la strada del regime transitorio, in quanto si potrà in tal modo disporre di un soggetto in grado di garantire, in modo coordinato (e quindi senza sacrificio delle gestioni esistenti, appunto, salvaguardate), in tempi certi e secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, la realizzazione dello Schema di Piano d’Ambito Preliminare e connesso Programma degli Interventi (di cui alla decisione n. 7 richiamata in premesse) approvato dall’ATO Genovese, mediante l’impiego in modo diffuso ed omogeneo di tecnologie avanzate che consentiranno risparmi di costi e di tempo nell’attività di manutenzione;
  - che è, inoltre, evidente il vantaggio per l’Autorità d’Ambito, nella veste di soggetto attuatore degli interventi, e quindi responsabile nei confronti della Regione Liguria (ente collettore delle risorse finanziarie), di interloquire con un unico soggetto (il gestore transitorio) in grado di governare con professionalità e competenza tutti i processi (tecnici ed organizzativi) coinvolti nelle realizzazioni;
  - che in tale situazione appare più funzionale, in relazione ai suddetti obiettivi, investire della gestione in via transitoria un gestore già presente sul territorio, di dimensioni adeguate in grado di supportare, con l’esperienza e la conoscenza maturata sul campo, l’evoluzione della gestione complessiva nell’Ambito nel senso di una logica industriale;
  - che, in relazione a ciò, si ritiene che tutte le condizioni richieste dall’art. 35 comma V ricorrano nell’ipotesi di affidamento in capo alla Società AMGA;
  - che, infatti, AMGA è l’unico gestore già presente nell’ATO che da un lato riveste adeguate caratteristiche dimensionali e che sia dall’altro in grado di soddisfare i presupposti giuridici dell’operazione, così come definiti dal sopra richiamato art. 35 co. 5 L. 448/2001, e ciò in quanto: a) essa è una società per azioni partecipata in via maggioritaria dal Comune di Genova (51%) mentre il restante capitale sociale (49%) è collocato sul mercato; b) è affidataria dei servizi idrici da parte del Comune di Genova ed è affidataria in altri 18 comuni convenzionati nell’ATO; nel settore dei servizi di raccolta e smaltimento delle acque reflue ( che evidenzia le più urgenti necessità di intervento) ha acquisito Know-how ed esperienze operative (realizzazione e gestione) che la pongono al vertice degli operatori in ambito nazionale; la capacità operative (sia tecnologica che organizzativa) è suffragata dalle numerose realizzazioni effettuate nel Comune di Genova, e dai risultati conseguiti in numerosi confronti con altri operatori nazionali ed europei che le hanno consentito di aggiudicarsi gare per la gestione dei servizi idrici (si cfr. la proposta allegata); ha stretto rapporti di collaborazione con altri Comuni dell’ATO, che si sono concretizzati nell’affidamento del servizio in convenzione e nella costituzione in partnership di società miste per la gestione dei servizi idrici integrati, quali AMTER SpA a Ponente ed Idro-

- Tigullio al Levante;
- che pertanto sussistono tutti i presupposti giuridici, economici e funzionali per l'affidamento della gestione transitoria del S.I.I. ad AMGA S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 5, della legge 448/2001, facendo altresì proprie le considerazioni espresse nel parere degli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Daniela Anselmi in data 5 maggio 2003, allegato alla proposta del Comune di Genova;
  - che, in particolare, si ritiene che le considerazioni giuridiche espresse nel sopra richiamato parere siano idonee a superare le osservazioni critiche svolte dalle società Acquedotto Nicolay in data 20.5.2003, Acquedotto De Ferrari Galliera in data 22.5.2003 e Acque Potabili S.p.a. in data 20.5.2003;

Atteso pertanto di sottoporre le suddette Proposta e Richiesta all'esame della Conferenza;

Uditi gli interventi;

A favore: n. 58 Comuni per un totale di 823.002 abitanti pari al 94,54% della popolazione dell'Ambito. Il Comune di Rapallo non partecipa alla votazione

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

#### ESPRIME

La seguente decisione:

1. di affidare la gestione del S.I.I. per il periodo transitorio previsto ad AMGA S.p.A., nella sua qualità di società di capitali partecipata dal Comune di Genova appartenente all'ATO della Provincia di Genova;
2. di affidare ad AMGA S.p.A. il coordinamento delle gestioni salvaguardate e di quelle che saranno eventualmente autorizzate, anche mediante la costituzione, tra i suddetti gestori salvaguardati, di una o più Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) nelle quali AMGA S.p.A. assuma il ruolo di mandataria;
3. di approvare lo schema della "Carta dei Servizi" riportante i parametri minimi tecnico-gestionali che dovranno essere tassativamente accettati e rispettati dall'affidatario della gestione del S.I.I. nel periodo transitorio, rinviando a successivo provvedimento l'inserimento delle eventuali integrazioni di dettaglio;
4. di dare mandato al Comitato Consultivo di predisporre e sottoporre alla Conferenza entro il 31/12/2003 la bozza della Convenzione relativa alla gestione transitoria del S.I.I. affidata ad AMGA S.p.A. e di cui al precedente punto 2 sulla base del Programma degli Interventi e del relativo Piano Finanziario di cui alla decisione n. 7;
5. La convenzione dovrà tra l'altro necessariamente contenere:
  - a) l'istituzione di un organismo di consultazione tra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, i Comuni e le Comunità Montane per la

- migliore attuazione del Piano Preliminare d'Ambito e del connesso Programma degli Interventi;
- b) l'istituzione di un organismo di consultazione fra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, Comuni e le Comunità Montane per i quali è prevista la cessazione delle gestioni in economia per individuare, con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31.12.2003, i termini, le modalità di compensazione, anche economica, e la relativa quantificazione per il conferimento degli impianti da parte delle gestioni in economia anche con riferimento al personale (in forza al servizio alla data fissata con provvedimento della Regione Liguria), nonché agli oneri per l'estinzione di eventuali mutui contratti per investimenti nel servizio idrico;
  - c) l'obbligo di AMGA di realizzare gli interventi previsti nel redigendo Piano degli Interventi di cui alla decisione n. 7;
  - d) la previsione secondo cui la mancata osservanza da parte di AMGA degli obblighi contenuti nella stipulanda convenzione determinerà la revoca dell'affidamento transitorio;
  - e) la previsione secondo cui l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento transitorio derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 35, comma 5, l. 448/2001, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di AMGA;
6. di esprimere una preventiva valutazione favorevole, in ordine alle richieste di autorizzazione, formulate dall'Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. e dall'Acquedotto Nicolay S.p.A. ex art. 35, 1° comma, punto 14 della L. 448/2001, subordinandola alla verifica dei contenuti degli adottandi provvedimenti di autorizzazione, anche per quanto concerne i termini temporali delle autorizzazioni stesse, dei contenuti del "contratto di servizio" (previsto dall'art. 35 l. 448/2001), anche con riferimento ai rapporti tra le Società autorizzate ed A.M.G.A. S.p.A., e della relativa sottoscrizione da parte delle Società richiedenti, dando mandato al Comitato Consultivo per gli adempimenti di cui sopra;
7. gli adottandi provvedimenti di autorizzazione ed il contratto di servizio, di cui al precedente punto 6., dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione di questa Conferenza entro e non oltre il prossimo 31 luglio;
8. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione